

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N.61 DEL 02/12/2024

OGGETTO: PROPOSTA PIANO PROGRAMMA 2025-2027. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta presso la sede del C.S.S.M. in Corso Statuto n. 13 – Mondovì, si è riunito il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE dell'Ente nelle persone dei Signori.

Cognome e Nome	Presente
1. BORSARELLI Luca	Sì
2. ICARDI Maura	Sì
3. BALSAMO Laura	Sì
4. BOETTI Maria Grazia	Sì
5. PIOLA Valter	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO.

Partecipa altresì alla sessione il Direttore del Consorzio Dott. Valerio Giovanni LANTERO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Luca BORSARELLI nella sua qualità di Presidente del Consorzio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M)
Mondovì

OGGETTO: PROPOSTA PIANO PROGRAMMA 2025-2027. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Premesso che il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. all'art. 2, comma 2, recita "Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano altresì, salvo diverse disposizioni, ai Consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali;

Dato atto che il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali associati per la programmazione e la gestione di servizi sociali, con personalità giuridica pubblica ed è dotato di piena autonomia gestionale, funzionale ed organizzativa;

Dato atto che l'articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformino la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

Richiamato, altresì, il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." che al punto 4.3 "Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali" dell'Allegato A/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" così recita:

"Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del presente decreto), in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118.

Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali nel DEFR (le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione:

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

- a) il Piano delle attività o Piano Programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;*
- b) il bilancio di previsione, almeno triennale, predisposto secondo la scheda di cui all'allegato 9;*
- c) il PEG, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato 12, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione ed il prospetto delle previsioni spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*
- d) le variazioni di Bilancio;*
- e) il piano degli indicatori di bilancio";*

Precisato che il principio contabile sopra citato non definisce la struttura del piano programma ma prevede che tale documento sia definito in coerenza con il principio contabile e con le indicazioni dell'ente capogruppo;

Considerato che nel C.S.S.M. non è presente un "Comune Capogruppo" che possa fornire a monte gli indirizzi per la redazione del Piano Programma, ma che è l'Assemblea Consortile, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ad avere competenza sugli atti fondamentali

dell'Ente e, pertanto, può adottare lo schema di Piano Programma che sarà successivamente approvato unitamente allo schema di bilancio di previsione finanziario;

Rilevato, inoltre, che il principio contabile non definisce una tempistica per la definizione del Piano Programma e che pertanto tale tempistica è stata definita nel regolamento di contabilità con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 11 in data 26.11.2015, all'art. 11 "La proposta di Piano Programma viene formulata dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto degli eventuali atti d'indirizzo approvati dall'Assemblea, unitamente alla proposta di bilancio di previsione" e che "Il Piano programma è approvato dall'Assemblea consortile unitamente al bilancio finanziario entro il termine previsto per l'approvazione dello stesso";

Richiamato, in particolare, il sopracitato art. 11 del vigente Regolamento di Contabilità, il quale dispone che "Il Piano Programma rappresenta il principale documento di programmazione del Consorzio.

Il Piano Programma deve:

- Avere un orizzonte temporale almeno triennale e collegato al bilancio di previsione;
- Avere una struttura ed un contenuto articolati per programmi e missioni;
- Effettuare l'analisi del contesto esterno ed interno, evidenziando le caratteristiche del territorio e della situazione socio-economica in cui opera l'Ente;
- Contenere una valutazione generale dei flussi finanziari di entrata e delle principali variabili che caratterizzano la gestione economico-finanziaria dell'Ente;
- Prevedere una sezione dedicata all'esplicitazione degli obiettivi che caratterizzano la programmazione del triennio, raccordata con la struttura del bilancio per missioni e programmi in cui è articolato il bilancio dell'ente;
- Contenere una sezione dedicata agli strumenti di programmazione di settore pertinenti.”;

Dato atto che nel piano programma, nelle parti relative ai dati del territorio, della popolazione, delle attività e dei servizi erogati, nonché per il conteggio della contribuzione a carico dei Comuni, sono stati utilizzati i dati della popolazione al 31.12 del secondo anno antecedente il bilancio triennale, facendo coincidere tutti i dati alla data di scadenza del termine ordinario (31.12) per l'approvazione dei documenti di programmazione per il triennio successivo, al fine di migliorare l'operatività nel reperimento dei dati ed evitare congruagli;

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

Richiamato, in particolare, l'articolo 1 il quale prevede che "Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.”;

Visto l'art. 57, comma 2bis, del DL. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, recita testualmente: "2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”;

Richiamata altresì la Legge di Bilancio 2022, n. 197 del 29.12.2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 in data 29.12.2022;

Visto l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che *“le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico – finanziaria degli enti”*;

Dato atto che il programma biennale di acquisti di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali riguardano gli acquisti di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro, lasciando alle Amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di includere nei programmi anche interventi o acquisti di importo inferiore alla soglia sopra indicata;

Dato atto che in attuazione del comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Decreto n. 14/2018 avente ad oggetto: *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali”*, da applicarsi anche per la programmazione 2023-2025”;

Preso atto che è stato pertanto predisposto il *“Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2025-2027”*, redatto utilizzando gli schemi-tipo di cui all'allegato II del D.M. 14/2018;

Richiamato l'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, e pertanto da parte dell'Assemblea Consortile nella fattispecie del C.S.S.M., di un programma del conferimento di incarichi di collaborazione autonoma;

Preso atto che è stato predisposto il Programma triennale 2025-2027 di affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati a soggetti esterni all'Amministrazione;

Dato atto che per quanto attiene alla programmazione del fabbisogno di personale, nelle more di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025-2027, si rimanda al Piano dei fabbisogni di personale come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 13 in data 11.03.2024 quale Sottosezione 3.3. del PIAO 2024/2026, in quanto conforme alle scelte relative all'attuale macro organizzazione dell'ente ed alle risorse finanziarie relative alla spesa del personale allocate, nel rispetto dei limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente, nel bilancio di previsione finanziario 2025/2027 in fase di approvazione in data odierna;

Dato atto che il PIAO 2025-2027 recepirà, nell'apposita Sezione 3.3, gli indirizzi che l'Assemblea Consortile fornirà relativamente alla pianificazione del fabbisogno di personale ed alla programmazione delle assunzioni per il triennio in oggetto;

Esaminata la proposta allegata di Piano programma triennale 2025-2027 redatto secondo i principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e ritenuto di poterlo e proporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea Consortile;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica reso dal Direttore del Consorzio e di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 153 del medesimo decreto n° 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare quale proposta all'Assemblea consortile il Piano programma triennale 2025-2027, redatto secondo i principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., facente parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato "A";
 2. di approvare il Programma Triennale 2025-2027 di acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 140.000,00, allegato "B";
 3. di approvare il Programma triennale 2025-2027 di affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati a soggetti esterni all'Amministrazione, allegato "C";
 4. di dare atto che, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate, per quanto attiene alla programmazione del fabbisogno di personale, nelle more di approvazione del PIAO triennio 2025-2027, si rimanda al Piano dei fabbisogni come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 13 in data 11.03.2024 quale Sottosezione 3.3. del PIAO 2024/2026;
 5. di dare atto che la presente proposta di Piano programma triennale 2025-2027 verrà sottoposta all'approvazione definitiva dell'Assemblea Consortile, unitamente all'approvazione del bilancio finanziario entro il termine previsto per l'approvazione dello stesso, come previsto dal Regolamento di Contabilità vigente.
- Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
(Dott. Bruno ARMONE CARUSO)

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
(Avv. BORSARELLI Luca)